

Esente da registro e da
bollo ai sensi dell'art. 2
L. n. 692 del 15/12/1981
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALE USI CIVICI

C.

composta dai seguenti Magistrati:

1. *dott. Luigi Miraglia*

Presidente

2. *dott. Gaetano Antonio Bursese*

Cons. rel.

3. *dott. Antonio Azara*

Consigliere

R.G.n, *À*

Rep. n.

Est. dr. *Bursese*

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 13 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 1997 , posta in decisione all'udienza collegiale del 3.10.02 e vertente: tra il RECLAMANTE *omissis* e il **COMUNE di AVEZZANO** RECLAMATO, con l'intervento del **PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d' APPELLO di ROMA**, in persona del S.P.G. dr. Claudio de Angelis .

Oggetto: reclamo avverso sentenza del Commissario per gli Usi Civici in Abruzzo n. 31 del 22.5.97 *omissis*



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4.9.97 *l'appellante* conveniva avanti

a questa Corte, il Comune di Avezzano, proponendo reclamo avverso la sentenza n. 31 del 22.5.97, con la quale, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo, promuovendo l'azione d'ufficio, aveva dichiarato che il terreno occupato dall'*appellante* nel territorio del comune di Avezzano al catasto f. 65, partt. 2-3-4 loc. Parco era di natura demaniale civica, ordinando la reintegra in favore dello stesso comune.

A sostegno del gravame l'appellante deduceva specifiche ragioni e concludevano chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda del Comune di Avezzano in quanto i terreni in parola non erano assoggettati alla disciplina del demanio civico essendo di sua esclusiva proprietà; in subordine; ritenuta lacunosa ed insufficiente la C.T.U. redatta dal geom. Accili, la rimessione della causa davanti allo stesso Commissario competente per una nuova c.t.u. che tenesse conto delle mappe originarie depositate dal ricorrente e della documentazione custodita nel comune di Avezzano; in via ancora più gradata: che fosse dichiarata di proprietà privata " la porzione di terreno estesa per mq.2640 facente parte della part. n. 3 già di proprietà del comune di Avezzano".


Si costituiva in giudizio il reclamato che contrastava l'appello di cui chiedeva il rigetto.

La causa quindi, all'udienza del 3.10.2002 sulle conclusioni delle parti e del P.G., veniva tratta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva questa Corte che la sentenza impugnata è stata pronunciata dal Commissario per gli Usi Civici in Abruzzo, promuovendo l'azione d'ufficio, dopo che questa Corte, con sentenza, in data 16.6.94, aveva annullato la precedente decisione dello

stesso Commissario per difetto di giurisdizione proprio in relazione al promovimento officioso dell'azione stessa. Invero il Commissario nella sentenza impugnata si richiama alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 46/95 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, l. 16 giugno 1927 n. 1766, nella parte in cui non riconosce al commissario agli usi civici il potere di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione anche dopo l'attribuzione alle regioni delle funzioni amministrative in materia, per violazione degli art. 24, comma 1, 3 e 9 cost. (Corte costituzionale 20 febbraio 1995, n. 46)



Occorre però rilevare che, il Giudice delle leggi, nella stessa decisione precisa che la permanenza del potere d'azione del commissario stesso doveva ritenersi consentita sulla base di un criterio *"di legittimità costituzionale provvisoria..."* in attesa di una revisione della situazione ordinamentale attuale, che non prevede alcun altro organo dello Stato abilitato ad agire davanti al commissario degli usi civici, per la tutela dell'interesse della collettività generale alla conservazione dell'ambiente delle zone gravate da usi civici." In altre parole tale soluzione ha carattere provvisorio in attesa di una revisione generale della materia degli usi civici preannunciata dall'art. 5 della L. 4.12.93 n. 491. Rileva infatti la Corte Costit., che " la confluenza nel giudice anche di funzioni d'impulso processuale può essere **transitoriamente** giustificata in vista di una nuova disciplina legislativa improntata ad una **rigorosa tutela della terziarietà del giudice** ". Poste tali doverose premesse, non v'è dubbio che siffatta normativa è intervenuta a livello della stessa Costituzione, con la nota modifica dell'art. 111 attuata dalla legge cost. 23.11.1999, n. 2 . La citata norma prevede al 2° co. : " **Ogni processo si svolge nel**

*contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, **davanti a giudice terzo e imparziale.*** Ne consegue che, proprio in forza di quel criterio di *legittimità costituzionale provvisoria* richiamato dalla stessa Corte Cost., il potere d'azione del commissario non può più ritenersi consentito, essendo di tutta evidenza che il suo permanere contrasta in modo stridente con il dettato costituzionale che garantisce la terzietà ed imparzialità del giudice **"in ogni processo"** e quindi anche in quello che si svolge avanti al Commissario regionale per gli usi civici. Ne consegue che la sentenza reclamata è viziata da carenza di giurisdizione del Commissario che va dunque dichiarata. Stante la complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P. Q. M.

la Corte, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto da Sergio Cappelletti avverso la sentenza n. 31 del 22.5.97 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per l'Abruzzo, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

a) dichiara la carenza di giurisdizione del commissario regionale per gli usi civici a decidere sulla presente controversia; *omissis*

*** ooo ***

Nota: segnaliamo questa sentenza con la quale la Sezione usi civici della Corte di Appello di Roma ha annullato per difetto di giurisdizione una sentenza del commissario per gli usi civici d'Abruzzo emessa in un processo promosso d'ufficio dallo stesso commissario. In essa, la Corte segnala di aver già annullato la precedente sentenza dello stesso commissario sempre per difetto di giurisdizione, proprio in relazione al promovimento d'ufficio dell'azione. La Corte ha dato così attuazione al

principio costituzionale che garantisce la terzietà ed imparzialità del giudice. Come ricorda la stessa Corte, il giudice costituzionale aveva giustificato in passato l'anomalia del potere ufficioso del commissario-giudice in ragione dell'interesse pubblico generale alla tutela e conservazione delle terre di demanio civico delle popolazioni, ma sottolineando che si trattava di una concessione in via provvisoria, in attesa della revisione legislativa della materia. Poiché, a distanza di più di un decennio dalla pronuncia del giudice costituzionale, non è ancora intervenuta la legge di revisione, non è più sostenibile la confusione tra parte e giudice, determinata dall'esercizio indiscriminato del potere ufficioso di promovimento dell'azione da parte del commissario per gli usi civici.